COMUNE DI SALERNO

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

COPIA **Num: 459**

OGGETTO:REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL CANONE - APPROVAZIONE PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

(Pro. N. 2012/490)

L'anno duemiladodici addì diciotto del mese di Maggio, alle ore 13:35, in Salerno e nella Sala delle adunanze del Palazzo di Citta; a seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti ed assenti:

DE LUCA VINCENZO	A
AVOSSA EVA	P
BUONAIUTO ALFONSO	P
CALABRESE.GERARDO	P
CASCONE LUCA	A
DE MAIO DOMENICO	A
GUERRA ERMANNO	P
MARAIO VINCENZO	P
PICARONE FRANCESCO	P
SAVASTANO GIOVANNI	P

Presiede l'adunanza AVOSSA EVA Vice Sindaco, partecipa alla seduta il Segretario Generale CALIENDO GENNARO, assiste il Direttore Generale MAROTTA FELICE.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, sentito il relatore AVOSSA EVA, chiusa la discussione, pone in votazione, per l'approvazione, la proposta formulata dal dirigente sottoscrittore della regolarità tecnica integralmente retro riportata, munita, ove previsti, dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 93 dello statuto comunale.

La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
Approvata ad unanimità.

Il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera.
La votazione, espressa in forma palese, ha dato il seguente risultato:
Approvata ad unanimità.

Del che è verbale

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CALIENDO GENNARO

IL PRESIDENTE
F.to AVOSSA EVA

In continuazione di seduta

LA GIUNTA

PREMESSO:

- che, con delibera n. 130 del 21/12/1994, il Consiglio Comunale ha approvato il "Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni", come successivamente modificato ed integrato con diversi provvedimenti di Consiglio Comunale;

- che, con delibera n. 56 del 28/12/2011, il Consiglio Comunale ha, tra l'altro, demandato alla Giunta Comunale l'adozione del testo coordinato del predetto Regolamento al fine di recepire in un testo unico le modificazioni normative intervenute nel tempo mandando, altresì, ai competenti uffici comunali per l'aggiornamento del Piano generale degli impianti pubblicitari, come approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 1344 del 23/09/1998;

- che, in esecuzione della predetta delibera, con Decreto Sindacale del 10/01/2012 prot. n. 3744 (prorogato con decreto del 27/03/2012 prot. n. 58129) è stato costituito il gruppo di lavoro incaricato dell'aggiornamento del Piano generale degli impianti pubblicitari costituito da dirigenti e funzionari comunali;

- che, nelle more dell'adozione dei predetti atti e per le motivazioni contenute nello stesso atto, la G.C. con delibera n. 111 del 03/02/2012 stabiliva di non procedere al rinnovo delle autorizzazioni per l'installazione dei mezzi pubblicitari di natura commerciale e scadute alla data del 31/12/2011;

- che, con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 03/05/2012, in sostituzione del regolamento approvato con la citata delibera n. 130 del 21/12/1984, è stato approvato un nuovo "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, del canone e del diritto sulle pubbliche affissioni" ed è stato altresì stabilito di autorizzare l'installazione di cartelli pubblicitari anche a richiesta diretta (a sportello) per una superficie complessiva non superiore a mq. 250 mentre per le autorizzazioni scadute e non rinnovate è necessario produrre nuova istanza entro il termine del 31/12/2012 corredata dalla documentazione richiesta dal regolamento e dal piano generale degli impianti;

- che, in data 16/05/2012 è stata licenziata dal gruppo di lavoro di cui innanzi, la proposta di un nuovo Piano Generale degli impianti pubblicitari da rassegnare alla Giunta Comunale per l'approvazione;

- che, unitamente alla formulazione di un nuovo Piano, il gruppo di lavoro di cui sopra ha predisposto anche l'elaborazione grafica e descrittiva del censimento generale degli impianti collocati sul territorio comunale, da cui è emersa l'esistenza al mese di febbraio 2012 di impianti pubblicitari per una superficie complessiva di mq 10.020,89, di cui mq 5.706,83 (tra cui circa 1400 mq non identificabili) gestiti da privati e mq 4.314,06 gestiti dall'Amministrazione Comunale;

- che, viste le predette risultanze, torna opportuno revocare la propria deliberazione del 03/02/2012 n. 111 in quanto in contrasto con le disposizioni transitorie del nuovo testo regolamentare che

disciplinano espressamente le modalità di rilascio di quelle autorizzazioni che risultavano scadute al momento dell'entrata in vigore del Regolamento e che dovranno essere rilasciate nuovamente nel rispetto delle disposizioni in esso contenute e delle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti;

VISTO l'articolo 11, comma 3 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, del canone e del diritto sulle pubbliche che attribuisce alla Giunta Comunale la competenza all'approvazione del Piano generale degli impianti pubblicitari;

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore del Settore Tributi e del Settore Impianti e Manutenzioni Infrastrutture, in ordine alla sola regolarità tecnica della presente proposta;

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Approvare il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari nel testo rassegnato in data 16 maggio 2012 dal gruppo di lavoro unitamente agli elaborati grafici che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale;
3. Dare atto che il presente piano sostituisce quello approvato con la delibera di Giunta Comunale n. 1344 del 23/09/1998 e successive modifiche.
4. Prendere atto del censimento degli impianti pubblicitari esistenti sul territorio comunale al mese di Febbraio 2012 come elaborato dallo stesso gruppo di lavoro ed agli atti del Settore Tributi;
5. Revocare, per le motivazioni in premessa, la propria delibera n. 111 del 03/02/2012;
6. Mandare al Settore Tributi, Servizio Manutenzioni Infrastrutture, Settore Urbanistica ed al Comando VV.UU. per opportuna conoscenza.

SETTORE IMPIANTI E MANUTENZIONI INFRASTRUTTURE
Visto per la regolarità tecnica, **secondo** il parere espresso nella parte narrativa della presente proposta di deliberazione.
IL DIRIGENTE
Ing. Giovanni Micillo

- SETTORE TRIBUTI -
Visto per la regolarità tecnica, secondo il parere espresso nella parte narrativa della presente proposta di deliberazione.
IL DIRIGENTE
Dr. Enrico Postiglione

Si dichiara la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.
IL RAGIONIERE CAPO
Dr. Luigi Della Greca

Parere favorevole in ordine alla legittimità del presente atto, ai sensi dell'art. 93 dello Statuto Comunale, sulla base dei pareri tecnico e contabile espressi.
Il Segretario Generale
Dr. Gennaro Caliendo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La pubblicazione della presente deliberazione inizierà il 31-05-2012 e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al 15-06-2012

Lì 31-05-2012

p. IL SEGRETARIO GENERALE
Il Funzionario delegato
F.to - VALESE Ferdinando -

Copia conforme all'originale rilasciata in carta semplice ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE

Comune di Salerno

Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

Il "Piano Generale degli Impianti Pubblicitari" è stato aggiornato con atto della Giunta Comunale n..... del .....

SOMMARIO

CAPO I - NORME DI CARATTERE GENERALE 4
Articolo 1 – Oggetto e finalità del Piano 4
Articolo 2 – Elaborati costitutivi il Piano generale degli impianti pubblicitari 4
Articolo 3 – Ambito di applicazione e quadro normativo di riferimento 4
Articolo 4 – Suddivisione del territorio comunale 5
Articolo 5 – Definizione e classificazione delle strade 5
CAPO II - DISCIPLINA GENERALE DEI MEZZI PUBBLICITARI 6
Articolo 6 – Quantità degli impianti 6
Articolo 7 - Definizioni 6
Articolo 8 - Destinazione 6
Articolo 9 – Durata dell'esposizione 6
Articolo 10 – Disposizioni di carattere generale comuni a tutte le forme di pubblicità 7
Articolo 11 – Divieti 7
Articolo 12 – Struttura e materiali 8
Articolo 13 – Forma e colori 9
Articolo 14 – Dimensioni 9
Articolo 15 – Illuminazione 9
Articolo 16 – Posizionamento lungo le strade, le fasce di pertinenza e le aree private 10
CAPO III - TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI 12
Articolo 17 – Insegna di esercizio 12
Articolo 18 – Impianto di informazione territoriale e preinsegna 13
Articolo 19 – Cartello 14
Articolo 20 – Manifesto 15
Articolo 21 – Locandina, stendardo e bandiera 15
Articolo 22 – Segno orizzontale reclamistico 15
Articolo 23 – Impianto pubblicitario di servizio 16
Articolo 24 – Impianto di pubblicità e propaganda 16
CAPO IV - CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITÀ E PROPAGANDA 18
Articolo 25 – Targa di esercizio 18
Articolo 26 – Targa pubblicitaria 18
Articolo 27 – Bacheca 18
Articolo 28 – Tenda 18
Articolo 29 – Mezzo pubblicitario pittorico 19
Articolo 30 - Totem 19
Articolo 31 – Altre forme di pubblicità permanente 19
Articolo 32 – Pubblicità temporanea 20
Articolo 33 – Forme pubblicitarie nelle zone di interesse storico e ambientale 21
Articolo 34 – Mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e aree di parcheggio 21
Articolo 35 – Pubblicità sui veicoli 21
Articolo 36 – Pubblicità fonica 22
Articolo 37 – Pubblicità sui chioschi e sulle edicole 22
Articolo 38 – Forme pubblicitarie libere 22
CAPO V - DISCIPLINA DEL CANONE PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI 23
Articolo 39 – Disposizioni di carattere generale - Rinvio 23
CAPO VI - CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI 24
Articolo 40 - Impianti fissi per le affissioni 24
Articolo 41 - Tipologie 24
Articolo 42 - Finalità d'uso 25
Articolo 43 - Posizionamento 25
Articolo 44 - Norme particolari 26

CAPO VII - DISPOSIZIONI PARTICOLARI 27
Articolo 45 – Supporti provvisori 27
Articolo 46 – Segnali stradali che forniscono indicazioni di servizi utili 27
CAPO VIII - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE 28
Articolo 47 - Competenza al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del Codice della Strada 28
Articolo 48 - Modalità di presentazione della domanda 28
Articolo 49 - Rilascio dell'autorizzazione 30
Articolo 50 – Voltura dell'autorizzazione 30
Articolo 51 - Validità e rinnovo dell'autorizzazione 31
Articolo 52 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione 31
Articolo 53 - Decadenza e revoca dell'autorizzazione 31
Articolo 54 - Impianti pubblicitari e/o di servizio soggetti a concessione 32
CAPO IX - VIGILANZA E SANZIONI 34
Articolo 55 - Vigilanza 34
Articolo 56 – Abusivismo 34
Articolo 57 - Sanzioni amministrative 34
Articolo 58 - Sanzioni accessorie 35
CAPO X - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 36
Articolo 59 – Deroghe 36
Articolo 60 - Norma transitoria 36
Articolo 61 – Aggiornamento 36
Articolo 62 - Entrata in vigore del piano 36
ALLEGATI

CAPO I - NORME DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Oggetto e finalità del Piano

1. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (P.G.I.P.) è redatto secondo i criteri dettati dal Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

2. Altresì, il Piano viene redatto ai fini dell'applicazione del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.) introdotto in luogo dell'imposta sulla pubblicità, ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, secondo le previsioni di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 25/07/2011 limitatamente agli impianti pubblicitari (cartelli).

3. Il piano generale degli impianti, strumento indispensabile per un corretto controllo sull'assetto urbanistico, disciplina l'installazione sia dei mezzi pubblicitari esterni sia degli impianti per le affissioni con riferimento alle diverse zone del territorio comunale avendo riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica e della circolazione e del traffico.

4. Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato a seguito delle variazioni intervenute nello sviluppo demografico, economico, edilizio, ecc. del Comune.

Articolo 2 – Elaborati costitutivi il Piano generale degli impianti pubblicitari

1. La pubblicità che può essere autorizzata nel territorio comunale e di cui si occupa il Piano è quella effettuata per mezzo degli impianti pubblicitari come elencati al Capo III del presente Piano, nonché quella effettuata per mezzo delle pubbliche affissioni e per mezzo delle affissioni dirette da affidare a soggetti privati.

2. Esso si articola nella presente disciplina di attuazione e negli allegati contenenti:

a) tavola planimetrica relativa alla zonizzazione del territorio del Comune di Salerno (allegato A);
b) tipologia degli impianti ammessi nelle zone del territorio comunale (allegato B).

3. Per la redazione del presente Piano si è tenuto conto anche delle risultanze del censimento degli impianti esistenti al mese di febbraio 2012, agli atti del settore Tributi.

Articolo 3 – Ambito di applicazione e quadro normativo di riferimento

1. Le caratteristiche dimensionali, l'ubicazione, la natura e qualità dei materiali utilizzati nonché i criteri tecnici di sicurezza e le modalità di installazione dei mezzi pubblicitari devono essere conformi, oltre che alle prescrizioni del presente Piano, a quanto previsto dal vigente Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione, dal vigente Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (R.U.E.C.), dal vigente Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.

2. Le caratteristiche tipologiche, dimensionali ed il posizionamento degli impianti pubblicitari posti fuori dal centro abitato sono disciplinati dal Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R. n. 495/92 e sue modificazioni.

3. Il presente Piano è automaticamente adeguato alle leggi, nazionali e regionali successive, incompatibili con lo stesso.

Articolo 4 – Suddivisione del territorio comunale

1. Il Piano disciplina la materia relativa agli impianti pubblicitari, in particolare con riferimento alla loro collocazione nel territorio comunale nel rispetto della compatibilità ambientale ed urbanistica, suddividendo lo stesso nelle seguenti zone e sottozone:

- ZONA 1 — Zona Omogenea A – centro storico (escluso il nucleo antico e Corso V. Emanuele)
- SOTTOZONA 1a — nucleo antico e Corso V. Emanuele
- ZONA 2 — tessuto consolidato
- ZONA 3 — area esterna al centro abitato

L'individuazione planimetrica di tali zone è riportata nell'Allegato A.

Articolo 5 – Definizione e classificazione delle strade

1. Per la definizione e classificazione delle strade si fa riferimento a quanto disciplinato dal Codice della Strada.

CAPO II - DISCIPLINA GENERALE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Articolo 6 – Quantità degli impianti

1. Alla data di redazione del presente Piano è prevista una superficie globale di spazi pubblicitari per affissioni pubbliche e private di mq 25.000, così ripartita come da delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 30/06/2010:

a) mq 2.500 (10%) destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;
b) mq 6.250 (25%) destinata alle affissioni di natura commerciale, gestite dal servizio comunale anche tramite propria società partecipata;
c) mq 16.250 (65%), destinata alle affissioni di natura commerciale da affidare a soggetti privati, i quali provvederanno direttamente alla materiale affissione, all'installazione ed alla manutenzione degli impianti affissionali.

2. Le superfici relative agli impianti pubblicitari (in particolare, i cartelli ed altri impianti luminosi, eccettuate le insegne, le preinsegne, le targhe professionali) diverse dalle pubbliche affissioni o dall'affissione diretta sono comprese nella superficie totale come sopra definita, riservandosi il Comune la facoltà di destinare parte della predetta superficie a pubblicità da effettuarsi da privati su impianti propri di tipo "cartellonistico" da ubicare in spazi pubblici o privati, anche in regime di concessione.

3. La superficie della pubblicità effettuata su ponteggi e recinzioni di cantiere indicata al successivo articolo 29, in considerazione del carattere non permanente della stessa, non rientra nella quantità massima di pubblicità stabilita dal presente Piano.

Articolo 7 - Definizioni

1. I mezzi pubblicitari s'intendono così come definiti dalle disposizioni contenute nel Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione (D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni).

Articolo 8 - Destinazione

1. In relazione alla loro destinazione d'uso, i mezzi pubblicitari sono individuati come:

a) Impianti di pubblicità e propaganda;
b) Impianti di affissione pubblica o diretta.

Articolo 9 – Durata dell'esposizione

1. In relazione al loro periodo di esposizione, i mezzi pubblicitari sono individuati come:

a) Impianti Permanenti, costituiti da manufatti mono o bifacciali saldamente ancorati a terra o a muro tali da costituire un supporto duraturo per l'esposizione di messaggi: a) pubblicitari (insegna di esercizio, cartello stradale o tabella, fissi e a messaggio variabile, preinsegne, targhe, pensilina di attesa bus, transenna parapedonale, orologio, quadro planimetrico, totem, tende, bacheche, ecc.); b) affissionali per pubblica affissione e per affissione diretta da parte di privati (cartello, tabella, ecc);
b) Impianti Temporanei, costituiti da manufatti installati sul suolo pubblico o privato, per una durata non superiore a 90 giorni consecutivi, finalizzati all'esposizione di pubblicità per speciali eventi di durata limitata quali manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, vendite, ecc. effettuata mediante bandiere, mezzi pittorici, ecc.

Articolo 10 – Disposizioni di carattere generale comuni a tutte le forme di pubblicità

1. La collocazione dei cartelli, delle insegne d'esercizio e degli altri mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico.

2. La collocazione di preinsegne e di cartelli pubblicitari su suolo pubblico (marciapiedi, piste ciclabili, ecc...) deve sempre garantire un passaggio libero per i pedoni e non deve in alcun modo ostacolare la libera circolazione o interferire con le aree e gli spazi di circolazione a loro destinati.

3. L'installazione di impianti pubblicitari sugli edifici o nei luoghi sottoposti a vincolo di tutela dal D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, ove ammessi, è subordinata all'approvazione prevista dalla medesima legge, nonché al rispetto delle prescrizioni del R.U.E.C. del Comune di Salerno.

4. I mezzi pubblicitari, qualora siano ricompresi in zone o edifici oggetto di studi coordinati di arredo urbano proposti da Enti o privati ed approvati con specifici atti deliberativi dell'Amministrazione comunale, devono adeguarsi alle prescrizioni in essi contenuti.

5. Le insegne di esercizio, i cartelli, i manifesti e gli altri mezzi pubblicitari, escluse le preinsegne, non possono contenere, a completamento del messaggio pubblicitario, elementi grafico pittorici di indicazione direzionale stradale (es. frecce di orientamento) finalizzati alla pubblicizzazione della sede ove si esercita una determinata attività, né recare scritte che in qualsiasi maniera possono ingannare o distrarre il conducente di un veicolo, o comunque ingenerare confusione con la segnaletica stradale.

6. Le strutture sanitarie quali case di cura private, gabinetti, ambulatori mono e polispecialistici possono utilizzare cartelli segnaletici, contenenti esclusivamente il simbolo rappresentativo della struttura, la denominazione della stessa, l'indirizzo in cui è ubicata e la riproduzione stilizzata di una freccia direzionale.

7. Derogano alle suddette norme le attrezzature destinate alla segnalazione di ospedali, farmacie, poste, telefoni ed altre sedi di uffici o servizi di pubblico interesse, per le quali s'intende ammessa l'installazione delle sole insegne di tipo tradizionale adottate uniformemente per tutto il territorio nazionale, secondo le disposizioni e i regolamenti propri di ciascuna Amministrazione competente.

8. L'installazione degli impianti pubblicitari non deve in ogni caso costituire impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria ai sensi di quanto previsto al terzo comma dell'articolo 20 del D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 11 – Divieti

1. E' vietato rimuovere, danneggiare, imbrattare o comunque manomettere i mezzi e gli impianti pubblicitari istallati in base al presente Piano.

2. In prossimità o lungo le strade, sia su aree pubbliche che private, qualora il messaggio pubblicitario sia percepibile dai luoghi anzidetti, è vietato collocare mezzi pubblicitari che, per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione o che, a causa dell'eccessiva quantità dei messaggi, determinano:

a) confusione con la segnaletica stradale;
b) difficoltà di comprensione o riduzione di visibilità o efficacia della medesima segnaletica;
c) disturbo visivo o distrazione agli utenti della strada con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.

3. Sono vietati l'abbinamento o l'interferenza di qualsiasi forma di pubblicità con i segnali stradali. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.

4. E' vietato posizionare impianti pubblicitari di qualsiasi genere su elementi architettonici quali fregi, cornici, balaustre, inferriate, ecc. caratterizzanti la facciata di edifici, fatto salvo quanto previsto dal presente Piano.

5. Su tutto il territorio comunale è vietata la collocazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualunque tipo su monumenti ed opere d'arte in genere, su fontane, sui muri di cinta dei cimiteri ed a cinque metri dagli stessi, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese nonché su alberi, arbusti e siepi ad esclusione di quelli destinati alle affissioni sulle aree destinate a verde pubblico e nei parchi urbani. In queste ultime zone è consentita la pubblicità effettuata tramite insegne di esercizio, tende, gazebi e bacheche solo da parte degli esercizi pubblici esistenti negli stessi e con le limitazioni previste dal Piano.

6. E' vietato utilizzare impianti di segnaletica stradale, pali dell'illuminazione pubblica e delle reti tecnologiche in genere come supporti pubblicitari.

7. Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.

8. É vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

9. La collocazione di impianti per le pubbliche affissioni è sempre vietata sulle aree private.

10. E' vietato:

a) effettuare, in tutto il territorio comunale, pubblicità mediante volantinaggio e/o affissione e/o apposizione di manifesti sui pali dell'illuminazione pubblica e della segnaletica stradale, su alberi, nonché su muri o qualsiasi altro posto o struttura non autorizzati;
b) distribuire volantini, depliant, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario cartaceo sotto le porte di accesso, sugli usci e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o lunotto delle autovetture e,comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli. La distribuzione di volantini, depliant, manifesti o altro materiale pubblicitario cartaceo ed informativo potrà avvenire esclusivamente nelle cassette postali o con consegna direttamente a mano nelle abitazioni private, all'interno di locali pubblici ed attività commerciali;
c) distribuire volantini ai conducenti o ai passeggeri delle auto durante la circolazione e a mano in prossimità e in corrispondenza di incroci;
d) il lancio, su tutto il territorio comunale, di volantini, buoni sconto, biglietti omaggio e materiale similare;

11. collocare o affiggere cartelli, locandine, manifesti, adesivi, avvisi pubblicitari e simili di qualsiasi tipo sugli alberi, sulle siepi ed in qualsiasi spazio di verde pubblico, nonché sugli impianti della segnaletica stradale, sui pali della pubblica illuminazione e sui manufatti di arredo urbano installati lungo gli spazi e le strade del territorio comunale.

12. E' vietata agli incaricati a qualsiasi titolo dell'esercizio della pubblicità mediante volantinaggio, effettuata come sopra, la dispersione di volantini per le aree pubbliche del territorio comunale e sui suoli privati.

13. E' vietata l'installazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate.

14. E' vietato utilizzare strutture provvisorie per l'apposizione di impianti pubblicitari a carattere permanente.

15. Ai divieti di cui al presente articolo si aggiungono quelli previsti da specifiche disposizioni, legislative e regolamentari, nonché da altre disposizioni del presente Piano.

Articolo 12 – Struttura e materiali

1. I cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

2. I cartelli ed i tabelloni stradali devono avere aspetto decoroso anche nella facciata posteriore, specialmente quando essa è visibile da spazi pubblici.

3. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed anche ad eventuali cedimenti del suolo, saldamente realizzate ed ancorate con tecniche specifiche di fondazione, sia globalmente che nei singoli elementi e realizzate a perfetta regola d'arte. I sostegni e i supporti devono avere, nei casi di sezione circolare, un dispositivo inamovibile, antirotazione, sia per il mezzo pubblicitario che per l'ancoraggio al terreno; devono, altresì, essere adeguatamente protetti contro la corrosione.

4. I plinti di ancoraggio delle strutture dovranno essere realizzati in calcestruzzo, di dosaggio, dimensioni e sezione opportunamente calcolati per sopportare le strutture stesse. Dovranno , inoltre, essere presi tutti gli accorgimenti previsti dalla regola d'arte per il ripristino delle strutture e delle pavimentazioni sui cui si è intervenuto.

5. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione all'installazione da parte dell'Ente proprietario della strada.

6. Tutti gli impianti da installare in modo permanente devono rispondere alle seguenti caratteristiche costruttive:

a) strutture (montanti o sostegni in genere) realizzate in metallo (ferro, ghisa, alluminio, ecc.) opportunamente protetto e verniciato;
b) tabelle e stendardi per le pubbliche affissioni dotati di una cornice metallica e di una superficie per l'affissione cartacea in lamiera zincata, fissata saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti, facilmente smontabile al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di trasporto.

7. Tutti gli impianti devono inoltre rispondere alle caratteristiche di resistenza al fuoco nonché avere idoneità statica opportunamente certificata, nel rispetto delle prescrizioni tecniche vigenti in materia.

8. Gli impianti elettrici devono essere realizzati in modo da garantire il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali, rispondere alle norme CEI in materia ed essere inoltre conformi alle disposizioni di legge per la realizzazione degli impianti e l'impiego dei materiali.

Articolo 13 – Forma e colori

1. Le forme e colori dei mezzi pubblicitari non possono essere in contrasto con le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 14 – Dimensioni

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, se installati fuori dai centri abitati, devono rispettare le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, art. 23 e nel D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, articoli da 48 a 52 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari collocati nel centro abitato devono rispettare le dimensioni massime stabilite nel presente Piano.

Articolo 15 – Illuminazione

1. Si definisce "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

2. Il sistema di illuminazione dei mezzi pubblicitari potrà essere:

a) con sorgente luminosa esterna purché la stessa interessi la sola insegna, non crei disturbo alla visibilità viaria e non interferisca con il sistema della pubblica illuminazione;
b) con sorgente luminosa interna;
c) con luce propria, mediante realizzazioni con tubi al neon o lettere singole del tipo a scatolare chiuso.

3. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori ed entro i centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento.

4. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale.

5. Nel caso di intersezioni semaforizzate ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 mt, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.

6. Entro i centri abitati è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli e negli altri mezzi pubblicitari posti a una distanza dal bordo della carreggiata inferiore a mt 10.

7. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso. Per l'installazione di nuove croci per la segnalazione delle farmacie è consentito l'utilizzo della croce verde luminosa.

Articolo 16 – Posizionamento lungo le strade, le fasce di pertinenza e le aree private

1. Ai fini del Piano degli Impianti, le prescrizioni di cui al presente articolo integrano la normativa vigente in materia di pubblicità, con particolare riguardo al D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni ed al D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'affissione di manifesti lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita esclusivamente sugli appositi supporti.

3. Fuori dai centri abitati il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari deve rispettare le prescrizioni dettate dall'art. 51, comma 2, del D.P.R. n. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni. Dette prescrizioni, ad eccezione per quelle relative alle intersezioni, non si applicano per le insegne, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza a fabbricati o comunque a distanza non inferiore a mt 3 dal confine stradale. E' ammesso il posizionamento dei cartelli e di altri mezzi pubblicitari a distanza inferiore a mt 3 dal limite della carreggiata, se in allineamento con preesistenti costruzioni fisse, muri e filari di alberi di altezza non inferiore a mt 3, purché non siano di ostacolo alla visibilità dei segnali stradali.

4. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati e nei tratti di strade extraurbane per i quali è imposto, in modo non transitorio, un limite di velocità non superiore ai 50 km/h, deve essere effettuato, di norma, nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'art. 51, comma 4, del D.P.R. n. 495/92. Ai sensi dell'art. 23, comma 6 del D.Lgs. 285/92, si deroga alle distanze minime nei limiti che seguono:

- la distanza minima dal bordo stradale (filo esterno del marciapiede o della linea di delimitazione della carreggiata) deve essere pari a cm 50;
- la larghezza minima del percorso pedonale a fianco dell'impianto deve essere pari a cm 150 (riducibile fino a cm 90 esclusivamente in presenza di ostacoli puntuali);
- la distanza dagli altri impianti pubblicitari, dai segnali di indicazione, dai segnali stradali di pericolo o di prescrizione, dagli impianti semaforici e dalle intersezioni stradali deve, in

ogni caso, garantire l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 23, comma 1 del D.Lgs. 285/92, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

5. E' consentita la deroga, all'interno dei centri abitati, all'applicazione del divieto di cui al comma 3, lettera a) dell'articolo 51 del D.P.R. 495/92, limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a mt 4.

6. Nel caso di impianti a bandiera, l'altezza del bordo inferiore dal suolo, sia fuori che dentro il centro abitato, deve essere non inferiore a:

- mt 1.50, se collocati fuori della sede stradale
- mt 2.50 dal suolo, se collocati sul marciapiede
- mt 5.10 dal suolo, se collocati sopra la carreggiata

7. Su ogni cartello o altro mezzo pubblicitario dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, in posizione facilmente visibile ed accessibile, sulla quale siano riportati con caratteri incisi i seguenti dati: amministrazione proprietaria della strada, soggetto titolare, numero e data dell'autorizzazione, progressiva chilometrica del punto di installazione, data di scadenza. La targhetta sarà sostituita ad ogni variazione di ciascuno dei dati su di essa riportati.

8. Lungo le strade, nei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o in prossimità di edifici e luoghi di interesse storico o artistico è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, in mancanza del Nulla-Osta da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.

9. Le limitazioni poste dal presente articolo per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari dentro i centri abitati non si applicano alle transenne parapedonali ed alle insegne, collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati.

CAPO III - TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Articolo 17 – Insegna di esercizio

1. Si definisce «insegna di esercizio» la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e/o supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Le insegne monofacciali dovranno essere di dimensioni unitarie per forma e colore. Le prescrizioni relative alle insegne, le cui caratteristiche sono già precisate nel Regolamento Comunale per l'imposta sulla Pubblicità e sulle Pubbliche Affissioni, sono qui integrate in funzione delle zone di ubicazione, in armonia con le caratteristiche degli edifici e dell'ambiente circostante. Le insegne possono essere: frontali, a giorno, a bandiera.

2. Le insegne frontali sono collocate al piano terra, di norma sotto l'intradosso del solaio sovrastante le vetrine. Possono avere una lunghezza massima pari alla facciata di pertinenza dell'attività su cui si affacciano le vetrine stesse e non possono sporgere, complessivamente, più di 10 cm dalla parete. Qualora non siano collocate sotto l'intradosso, dovranno avere una dimensione massima di mt 1 x 0,60. Possono, altresì, essere collocate al primo piano, sede dell'attività, nei parapetti delle finestre e dei balconi, per tutta la loro larghezza. In ogni caso le insegne frontali devono avere un'altezza massima di 70 cm.

3. Le insegne a giorno sono collocate sui cancelli, pensiline, coperture e pali, di norma su aree private di pertinenza del fabbricato in cui ha sede l'attività. Esse devono avere un'altezza minima di mt 2.50 dal marciapiede ed una larghezza limitata all'ampiezza del cancello e della pensilina, per un'altezza massima di mt 0.50 ed una superficie massima di mq 2. Se collocate sulla copertura dell'immobile sede dell'attività, devono essere arretrate rispetto al bordo esterno della copertura per una distanza pari almeno alla loro altezza e potranno avere una superficie massima pari al 30% della facciata dell'immobile stesso.

4. Le insegne a bandiera devono:

- avere una dimensione massima di cm 70 x 90 e larghezza di cm 10;
- scostarsi dagli spigoli degli edifici di una misura non inferiore a 50 cm;
- avere la proiezione della sagoma arretrata di almeno 50 cm rispetto al filo esterno del marciapiede e, comunque, in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti;
- avere il bordo inferiore ad altezza non inferiore a mt 2.50 dal marciapiede e lo sviluppo verticale non deve mai superare il filo inferiore della cornice di gronda.

Le insegne a bandiera atte ad individuare servizi primari di pubblica utilità (ospedali, farmacie, polizia, tabacchi, ecc.) anche nella tipologia di cassonetti luminosi, se realizzate secondo le direttive emanate dagli enti preposti, possono derogare rispetto ai parametri del presente articolo.

5. Le insegne possono essere a messaggio variabile ma non a luce intermittente.

6. Le insegne di case di cura private, di gabinetti ed ambulatori mono e polispecialistici, rispondono alle prescrizioni stabilite dal Decreto del Ministero della Sanità 16 settembre 1994, n. 657.

7. Le dimensioni autorizzabili per le insegne di cui al presente articolo, fuori dei centri abitati, sono:

- mq 6 se poste trasversalmente al senso di marcia degli autoveicoli;
- mq 20 se poste parallelamente al senso di marcia degli autoveicoli;
- mq 20 in aderenza ai fabbricati in cui ha sede l'attività, purché la superficie della facciata sia uguale o maggiore ai 100 mq.

8. Sono consentite apposite torrette pubblicitarie posizionate all'interno di aree di pertinenza di edifici destinati ad attività commerciali e produttive e all'esercizio di arti, mestieri o professioni, nel rispetto delle distanze dai confini, che deve essere pari alla metà dell'altezza dell'impianto con un minimo di mt 2,00. L'altezza massima, di norma, deve essere non

superiore a mt 7. Tali torrette potranno essere illuminate con luce propria e riportare solo scritte riguardanti il nome dell'attività, il genere commerciale, il marchio o logo dell'attività che si svolge in prossimità delle stesse.

9. Per gli edifici integralmente destinati ad attività commerciale o artigianale, l'amministrazione comunale può autorizzare l'installazione di insegne aventi caratteristiche diverse da quelle sopra descritte, purché previste e studiate all'interno di un progetto di insieme.

10. Nella zona ricadente nel centro storico valgono le seguenti prescrizioni come stabilite dal R.U.E.C. del Comune di Salerno:

a) le insegne, di qualsiasi tipo esse siano, dovranno essere collocate esclusivamente nelle aperture di facciata corrispondenti alle vetrine oppure ai vani delle porte e portoni di pertinenza dell'esercizio commerciale interessato;
b) l'insegna dovrà essere collocata nella parte superiore dell'apertura di facciata, seguendone fedelmente l'andamento dovrà inoltre essere arretrata di almeno cm 5 rispetto al filo esterno degli stipiti che delimitano l'apertura medesima;
c) qualora l'apertura interessata dall'insegna presenti elementi di interesse storico o tipologico (sovrapposta o lunette dotate di inferriata o di altri elementi degni di tutela) l'apposizione di insegne sarà ammissibile solo quando, per la particolare conformazione o dimensione del vano, sia possibile conseguire una soluzione progettuale compatibile con l'elemento di interesse storico o tipologico, garantendone la conservazione e la visibilità;
d) sono escluse insegne apposte sulla facciata, insegne a bandiera, insegne fisse applicate sugli sguinci laterali ed in genere ogni tipo di insegna difforme dalle prescrizioni di cui ai punti precedenti. Eventuali deroghe dovranno essere puntualmente motivate e potranno essere concesse solo previo parere favorevole della Soprintendenza B.A.P.P.S.A.E. per gli edifici sottoposti a vincolo. L'aspetto esteriore delle insegne (sia per quanto attiene ai colori che alla grafica) dovrà in ogni caso risultare quanto più possibile congruente con il carattere della facciata sulla quale devono installarsi, perseguendo il miglior equilibrio cromatico ed architettonico con la medesima;
e) le scritte non luminose potranno essere illuminate da una sorgente luminosa applicata sul retro dei caratteri, senza luci intermittenti o variazioni di colore.
f) in deroga alle norme di cui sopra e fatta salva diversa determinazione dell'Ufficio competente, nei locali che presentano aperture di dimensioni particolarmente ridotte e' consentita l'installazione di insegne e scritte frontali al di sopra del vano, disposte simmetricamente rispetto all'asse verticale del medesimo e formate da caratteri indipendenti, non luminosi, di altezza non superiore a 25 cm, applicati direttamente sul paramento esterno della muratura.

Articolo 18 – Impianto di informazione territoriale e preinsegna

1. L'impianto di informazione territoriale è una struttura recante una pluralità di indicazioni utili per l'individuazione di luoghi, edifici e servizi pubblici e di pubblica utilità, nonché recante preinsegne con scritte in caratteri alfanumerici, completate da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi. Tali indicazioni sono fornite su manufatto bifacciale e bidimensionale di forma rettangolare, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività e tutti della stessa dimensione tra quelle comprese tra m 1 x m 0,20 e m 1,50 e m 0,30.

2. Ciascun impianto può contenere al massimo sei di questi manufatti per ogni senso di marcia a condizione che gli stessi abbiano uguali dimensioni, sagoma e materiale. Qualora su una stessa struttura di sostegno vengano collocati meno di sei cartelli, il posizionamento deve avvenire a partire dal bordo superiore a scendere verso il basso.

3. Le informazioni da fornire agli utenti sono autorizzate dal Comune di Salerno secondo uno specifico progetto riferito ad un'intera area o a singoli itinerari, redatto al fine di costituire un

sistema armonico, integrato ed efficace. Le indicazioni consentite sono di tipo turistico, industriale, alberghiero, commerciale, territoriale e di luogo di pubblico interesse.

4. Gli impianti di informazione territoriale devono essere collocati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato e ad una distanza di non oltre 10 km da esso, che si riduce a non oltre 5 km per le preinsegne.

5. I colori di fondo delle preinsegne devono essere conformi a quanto previsto dal Codice della strada in relazione all'attività esercitata; eventuali simboli e marchi possono avere il colore originale.

6. Nelle zone industriali ben localizzate i segnali di avvio all'industria devono essere installati impiantando un sistema informativo collettivo; ciascuna attività sarà segnalata successivamente sulle intersezioni a valle.

7. Gli impianti saranno collocati in modo che le frecce siano ad un'altezza minima dal suolo di 1,5 metri ed ad una massima di 4 metri.

8. I ristoranti, i bar, e in genere i locali di ristoro situati in strade secondarie e in posizione defilata dalle principali vie di transito, hanno facoltà di installare una preinsegna in corrispondenza dell'intersezione che la strada, ove detti locali hanno sede, forma con una via o spazio pubblico di maggiore frequentazione. Non e' ammesso installare, per la stessa categoria commerciale, più di una preinsegna in corrispondenza del medesimo incrocio; l'eventuale presenza di più esercizi nella stessa via potrà essere segnalata aggiungendo nella stessa struttura e preinsegne dei diversi esercizi.

9. Fuori dei centri abitati, ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 m, è ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dal comma 2 lettere b), c), d), e), f) ed h) dell'art. 51 del D.P.R. 495/92. In tal caso, le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 m.

Articolo 19 – Cartello

1. Si definisce «cartello» un manufatto mono o bifacciale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

2. Rientra in tale definizione anche l'impianto innovativo luminoso, mono o bifacciale, dotato di dispositivo di scorrimento delle immagini pubblicitarie e retroilluminato.

3. I cartelli pubblicitari sono soggetti alla disciplina del canone per l'installazione di cui al D. Lgs. 446/97 e devono rispettare, quanto alla tipologia, alle dimensioni ed alle altre caratteristiche tecniche, le prescrizioni stabilite dal presente Piano.

4. La loro autorizzazione è sottoposta ad un preventivo esame da parte di una Commissione Tecnica Comunale interdisciplinare, composta da personale appartenente ai Settori: Tributi, Urbanistica, Impianti e Manutenzioni Infrastrutture, Polizia Urbana, che verificherà, di volta in volta, la precisa ubicazione per la loro installazione sul territorio comunale.

5. I cartelli debbono essere posti in modo da non recare disturbo alla viabilità, non nuocere al decoro dell'ambiente e non impedire la vista di edifici di interesse architettonico e ambientale.

6. All'interno di esercizi aperti al pubblico (negozi, supermercati, ristoranti, etc...) è consentito effettuare forme di pubblicità con cartelli fissi, luminosi e non, rotanti etc... anche per conto terzi, a condizione che non sia visibile dall'esterno.

Articolo 20 – Manifesto

1. Si definisce "manifesto" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, prevalentemente cartaceo, privo di rigidezza, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su appositi supporti, comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

2. La collocazione di manifesti al di fuori degli spazi preordinati è vietata in ogni luogo del territorio comunale, eccetto quelli strettamente temporanei emessi da autorità giudiziaria, da pubblica amministrazione e, a seguito di incidenti o di calamità, dalle aziende o Enti erogatori di pubblici servizi. La rimozione spetta agli enti che sono stati autorizzati ad installarli.

3. I manifesti relativi agli annunci mortuari non possono superare la misura di cmq 1.050 (ovvero cm 35 x cm 35).

Articolo 21 – Locandina, stendardo e bandiera

1. Si definisce « locandina» l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa.

2. L'esposizione di locandine è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali ed è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso e, comunque, per un massimo di quindici giorni complessivi e consecutivi compresi tra il primo ed il quindicesimo giorno di ogni mese oppure tra il sedicesimo e l'ultimo giorno di ogni mese. Per le locandine, le distanze dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari sono determinate in mt 50 fuori del centro abitato e mt 10 dentro il centro abitato.

3. Il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere strettamente riferito alla manifestazione e può essere accompagnato soltanto dalle indicazioni relative a marchio, enti, associazioni, ditte o sponsor in generale.

4. Per gli eventi istituzionali organizzati e/o sponsorizzati dal Comune di Salerno nonché per gli altri eventi che verranno giudicati di particolare rilevanza e interesse generale per la città, in deroga a quanto previsto nei paragrafi precedenti, possono essere autorizzate esposizioni da valutare di volta in volta dal competente ufficio del Comune.

5. La posa di locandine, ad eccezione di quelle realizzate in materiale rigido da posizionare su suolo, è ammessa unicamente sulle vetrine e porte di ingresso dei locali.

6. Lo "stendardo" è un impianto pubblicitario bidimensionale, mono o bi-facciale, costituito da una plancia, da una cornice e da una struttura di sostegno ancorata al suolo, installato stabilmente come supporto per l'esposizione di manifesti.

7. L'esposizione di stendardi e bandiere per la promozione commerciale è consentita esclusivamente su area privata. L'impianto coordinato di stendardi e bandiere deve intendersi come unico impianto di pubblicità.

Articolo 22 – Segno orizzontale reclamistico

1. Si definisce «segno orizzontale reclamistico» la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

2. I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti ai sensi dell'art. 51, comma 9 del D.P.R. 495/92, devono essere realizzati con materiali removibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

Articolo 23 – Impianto pubblicitario di servizio

1. Si definisce «impianto pubblicitario di servizio» qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, impianti turistici toponomastici o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

2. Sono identificati come "impianti pubblicitari di servizio":

a) Transenna parapedonale – Elemento di arredo urbano avente lo scopo di proteggere il traffico pedonale. Posizionato lungo i bordi dei marciapiedi, nel centro abitato potrà essere installato unicamente in corrispondenza degli incroci, degli attraversamenti pedonali e nei luoghi in cui è necessario disporre una barriera a protezione dei pedoni. Sarà del tipo fisso saldamente ancorata al suolo e composto da una struttura tubolare metallica continua, senza angoli vivi o sporgenze di sorta, di colore brunito o testa di moro. La cornice di sostegno dello spazio pubblicitario deve essere del medesimo colore del tubolare con funzione di barriera e dell'altezza massima di m 1,00. La transenna parapedonale non può essere luminosa nè per luce propria nè per luce indiretta e non può recare messaggi affissi. Lo spazio pubblicitario abbinato alle transenne non può superare, per ogni elemento, la superficie di mq. 1,00 su ogni singolo lato.
b) Pensiline fermata autobus - Struttura avente per scopo primario quello di proteggere l'utenza in attesa alle fermate autobus. Il messaggio pubblicitario, non affissionistico, illuminato ovvero privo di luce, mono o bifacciale interesserà una delle due pareti laterali pensilina ed eventualmente la parete di fondo la cui superficie massima non dovrà superare quella prevista dalle vigenti disposizioni, ed in mancanza, dall'amministrazione comunale all'atto dell'autorizzazione.
c) Palina di fermata dei mezzi di trasporto - Struttura mono o bifacciale avente per scopo primario quello di segnalare ed informare l'utenza sulle fermate e sugli orari. Dovrà essere unica ove il luogo sia oggetto di fermata di più linee. L'eventuale messaggio pubblicitario dovrà essere privo di luce e di superficie massima non superiore a quella prevista dalle vigenti disposizioni ed in mancanza, dall'amministrazione comunale all'atto dell'autorizzazione.
d) Orologio - Elemento di arredo urbano montato su palo o colonna contenente anche un supporto per messaggi pubblicitari che potrà essere luminoso, illuminato o privo di luce, della dimensione massima pari a 0,70 mq. Se collocati in prossimità del margine stradale, dovranno essere installati a non meno di 30 cm dal filo esterno del marciapiede, ad almeno 25 m dall'incrocio, non essere più elevati di 3,50 m. dal suolo ed ad un'altezza non inferiore a m. 2,50.
e) Cestini per la raccolta dei rifiuti - Contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani che possono ospitare messaggi pubblicitari.
f) Panchine.

Articolo 24 – Impianto di pubblicità e propaganda

1. Si definisce «impianto di pubblicità o propaganda» qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come impianto pubblicitario di servizio. L'impianto di pubblicità può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta e/o a messaggio variabile. Rientrano in questo tipo di impianti i pannelli a diodi luminosi, schermi, monitor e vetrine degli esercizi commerciali, contenenti messaggi pubblicitari.

2. Sono identificati come "impianti di pubblicità o propaganda":

a) la "targa di esercizio", ossia la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o marchio, installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze

accessorie, nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine; deve essere priva di luminosità propria;

b) la "targa pubblicitaria", cioè la targa di cui al punto precedente dalla quale si discosta per la collocazione, consentita in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività o dalle relative pertinenze accessorie;
c) l'"impianto di targhe coordinate", ossia quel manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di targhe di esercizio monofacciali o bifacciali, della dimensione compresa tra mt 1,20 x 0.20 per un massimo di sei targhe;
d) gli "impianti fissi per le affissioni", cioè le strutture destinate all'affissione di manifesti, avvisi, fotografie, di qualunque materiale costituiti, il cui formato si sviluppa su multipli di cm 70 x 100;
e) la "bacheca", ossia la vetrinetta, con frontale apribile o a giorno, installata a muro o collocata a terra su supporto proprio, destinata alla esposizione di avvisi, quotidiani e periodici o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, di culto, di partiti politici e associazioni riconosciute, nonché all'esposizione di messaggi attinenti all'attività commerciale esercitata (menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi);
f) la "tenda", ossia il manufatto mobile o semimobile, in tessuto o in materiali assimilati posto esternamente a protezione di vetrine o ingressi;
g) l'"impianto di pubblicità a messaggio variabile", cioè qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse (prismi rotanti, led luminosi o altri meccanismi similari). Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta la cui superficie massima non dovrà superare quella prevista dalle vigenti disposizioni. Per i messaggi pubblicitari non si potranno, in nessun caso, utilizzare materiali cartacei. La collocazione degli impianti, anche di tipo televisivo (grandi schermi), dovrà avvenire nell'ambito di uno studio coordinato di arredo urbano.
h) la "vetrofania", cioè la riproduzione su superfici vetrate, con pellicole adesive o con tecniche d'incisione, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari;
i) le "iscrizioni dipinte" e cioè la riproduzione pittorica su superficie muraria di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli, e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici.
j) il "mezzo pubblicitario pittorico", il manufatto mobile posto in aderenza alla copertura dei ponteggi di cantiere, riportante messaggi pubblicitari;
k) il "totem", elemento tridimensionale multifacciale, vincolato al suolo da apposita struttura di sostegno, finalizzata alla diffusione dei messaggi.

3. Altri mezzi pubblicitari con caratteristiche tecnologiche innovative di particolare pregio potranno essere di volta in volta ammessi e autorizzati con specifici provvedimenti, previo accertamento della loro conformità alle disposizioni e ai principi generali del presente piano generale degli impianti.

4. Per gli impianti indicati nel presente articolo valgono, in ogni caso ed ove previste, le prescrizioni contenute nel R.U.E.C. del Comune di Salerno.

CAPO IV - CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITÀ E PROPAGANDA

Articolo 25 – Targa di esercizio

1. Le targhe indicanti arti, mestieri e professioni, quando apposte in facciata, dovranno avere dimensioni e foggia tali da ben armonizzarsi con l'aspetto esteriore dell'edificio e non comportare alterazioni incompatibili con i caratteri architettonici o decorativi della facciata.

2. Le targhe non possono superare le dimensioni di cm 20 x cm 30; devono essere realizzate, in base alle caratteristiche dell'edificio su cui è apposta e dei luoghi ove esso è ubicato, in pietra, ottone, ferro brunito, ceramica e presentare dimensioni e caratteristiche uniformi tra loro.

3. Le targhe concernenti le attività professionali di cui al comma 2 dell'articolo 1 del Decreto del Ministero della Sanità 16 settembre 1994, n. 657, esercitate in studi personali, singoli o associati, le case di cura private, i gabinetti, gli ambulatori mono e polispecialistici, devono rispondere alle prescrizioni contenute nel medesimo Decreto.

4. Il testo riguardante le specifiche attività medico-chirurgiche e le prestazioni diagnostiche e terapeutiche, svolte nelle strutture sanitarie (case di cura private, i gabinetti, gli ambulatori mono e polispecialistici), nonché i nomi dei titolari professionali dei relativi responsabili deve essere composto con caratteri la cui grandezza non sia superiore a cm 8, salvo che per il direttore sanitario.

Articolo 26 – Targa pubblicitaria

1. Le targhe pubblicitarie sono consentite nei soli casi in cui la sede dell'attività non sia facilmente visibile dalla strada o da spazi pubblici o di uso pubblico.

2. Le targhe pubblicitarie possono avere dimensioni massime di cm 40 x cm 60 e può essere consentita l'installazione massima di una sola targa per ciascun esercizio, quando la sede dell'attività non è facilmente visibile dalla strada o da spazi pubblici o di uso pubblico.

3. Esse potranno essere realizzate in pietra, cotto, materiale plastico o metallico, in base alle caratteristiche dell'edificio su cui è apposta e/o dei luoghi ove è ubicata. Nel centro storico è vietato l'utilizzo di materiale plastico.

Articolo 27 – Bacheca

1. Il posizionamento, le dimensioni ed ogni altro elemento caratterizzante le bacheche sono soggette alla disciplina del vigente Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale.

Articolo 28 – Tenda

1. Le tende dovranno essere sempre di tipo, materiale e colore tali da assicurare il rispetto delle caratteristiche architettoniche e decorative dell'immobile sul quale devono essere installate. Esse non dovranno inoltre occultare o comunque sottrarre alla vista gli elementi di interesse storico - architettonico - tipologico che caratterizzano la facciata, quali gli stipiti o le cornici delle aperture, gli eventuali sopraluce, ecc. Le tende potranno pertanto essere collocate esclusivamente all'interno dei vani delimitati dalle cornici architettoniche. In corrispondenza dei vani di accesso ad esercizi commerciali situati al piano terra, le tende dovranno essere del tipo a braccio estensibile e del tutto prive di appoggi.

2. Il loro aggetto non può superare la profondità del marciapiede. Non sono ammesse tende nei tratti di strada privi di marciapiede. Pertanto, per quanto attiene le strade nel centro antico prive di marciapiede, nei soli casi in cui il traffico veicolare consentito sia di tipo limitato, potrà essere assentita l'installazione di tende in fregio a locali terranei, purché gli stessi

prospettino su piazze o vie di ampiezza tale, che l'ingombro dello sporto delle tende, opportunamente dimensionato e delimitato da elementi di arredo urbano, non costituisca ostacolo al traffico veicolare. Il lembo inferiore della tenda dovrà essere mantenuto ad altezza tale da garantire, in ogni punto, una altezza libera non inferiore a cm. 220 dal piano del marciapiede. Nello stesso edificio, anche se sono presenti più negozi, le tende dovranno essere uniformate il più possibile per profilo, altezza da terra, sporgenza e materiale.

3. La colorazione delle tende dovrà essere uniforme e compatibile con l'assetto cromatico dell'intera facciata.

4. Sulle tende è consentita, solamente sulla facciata anteriore, l'indicazione del nome e/o dell'attività svolta dall'esercizio titolare della licenza di commercio, che potrà diversificarsi dalle altre dello stesso edificio per grafia e colore.

5. Per tutto quanto non in contrasto con le presenti norme, le tende sono inoltre sottoposte alle ulteriori disposizioni comunali in materia.

6. Per ragioni di tutela architettonica o ambientale, o esigenze di pubblico decoro, è facoltà dell'Amministrazione comunale ordinare la omogeneità degli infissi esterni dei fronti dei fabbricati prospettanti su pubblica via o su spazio pubblico.

Articolo 29 – Mezzo pubblicitario pittorico

1. Si definisce "mezzo pubblicitario pittorico" il manufatto monofacciale, opaco o illuminato, realizzato su tela, pannello o parete, la cui funzione è non solo pubblicitaria ma anche decorativa.

2. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari pittorici è ammessa:

a) su frontespizi nudi o ciechi e cioè privi di finestre, di decorazioni, di rivestimenti, purché i manufatti stessi siano asportabili;
b) su ponteggi per la durata dei lavori che comportino l'installazione dei ponteggi stessi;
c) su strutture autoportanti diverse dai pali.

3. Nel caso l'installazione avvenga su beni privati, dovrà essere attestata la disponibilità del soggetto proprietario del bene; qualora si tratti di ponteggi, è necessario il consenso congiunto sia dell'impresa proprietaria dei ponteggi che del proprietario del bene, nonché l'esplicita dichiarazione di conformità dell'installazione alle norme tecniche di sicurezza e la copia conforme dell'atto autorizzativo edilizio. Se l'impianto deve essere installato su impalcature di cantiere, dovrà essere documentata altresì la volontà dell'impresa esecutrice dei lavori e del Direttore dei Lavori nonché l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori in corso che abbiano richiesto l'installazione dell'impalcatura.

4. I mezzi pubblicitari pittorici dovranno essere di dimensioni tali da coprire completamente le strutture alle quali sono collegate (facciate di palazzi e monumenti, ponteggi di cantiere, recinzioni ecc.).

5. Il mezzo pubblicitario pittorico può essere:

a) "artistico", quando riporta o il prospetto dell'edificio oggetto dell'intervento o l'immagine di una opera d'arte che ha attinenza con l'edificio o un'immagine con alto contenuto artistico. Il messaggio pubblicitario, o il logo dello sponsor, sarà inserito organicamente nel manufatto e dovrà occupare una superficie non superiore al 30% della superficie totale dello stesso;
b) "pubblicitario", quando il messaggio pubblicitario interessa tutto l'impianto o solo una parte di esso purché inserito armonicamente nel manufatto.

Articolo 30 – Totem

1. Deve essere caratterizzato da un telaio, da superfici da utilizzarsi per l'esposizione dei messaggi e da una cornice di finitura.

2. La struttura può essere completata da impianto d'illuminazione diretta o indiretta. L'illuminazione non può essere intermittente e l'intensità luminosa non può superare le 150 candele per mq. e, comunque, non può provocare abbagliamento.

3. Ogni impianto deve prevedere lo spazio di dimensione massima cm 10 x cm 5 per la targhetta di identificazione, così come previsto dall'art. 55 del regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92 e successive modifiche.

4. I totem possono avere forma cilindrica ed essere costituiti da una base per supportare i telai destinati a contenere i messaggi pubblicitari. Questi possono essere tre di forma rettangolare e disposti (in pianta) a forma di triangolo equilatero o due nel caso in cui (sempre in pianta) compongano una circonferenza. Il lato superiore dei telai può essere completato da un elemento di copertura. Ogni singolo telaio deve avere una profondità non superiore ai 10 cm ed essere completato da una cornice; questa, dal semplice disegno, deve essere caratterizzata dall'assenza di spigoli vivi e di sfridi di lavorazione.

5. Il telaio può supportare diverse soluzioni tecniche per l'esposizione del messaggio pubblicitario:

- lamiera, per l'esposizione di messaggi cartacei;
- cornice in alluminio per messaggi serigrafati su metacrilato o altro materiale;
- cornice in alluminio con sistema di bloccaggio per messaggi riprodotti su teli in poliestere.

6. Tutte le strutture e l'ancoraggio debbono essere calcolate secondo le disposizioni delle vigenti normative.

7. Le distanze nel posizionamento dell'impianto devono rispettare le norme del codice della strada e le prescrizioni del presente Piano.

Articolo 31 – Altre forme di pubblicità permanente

1. Sono autorizzabili altre forme pubblicitarie promosse da enti pubblici, da privati con personalità giuridica che erogano servizi pubblici essenziali per la collettività, sempre nel rispetto delle norme del codice della strada e del presente regolamento previa approvazione da parte del comune di un progetto predisposto secondo le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed urbanistiche dei luoghi e degli edifici circostanti.

2. Qualunque altro tipo di insegna o mezzo pubblicitario a carattere innovativo per tipo, forma, tecnica, struttura, illuminazione, collocazione, ecc., deve in genere essere ricondotto alle tipologie indicate nel presente Piano.

Articolo 32 – Pubblicità temporanea

1. I cartelli pubblicitari mobili, anche sotto forma di pubblicità direzionale tale da creare un itinerario stradale, riferiti a manifestazioni, spettacoli (anche circensi) ed iniziative temporanee di carattere culturale e sportivo, aperte al pubblico, sono soggetti ad autorizzazione comunale.

2. La collocazione di tali cartelli è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa cui si riferisce, oltre che i 7 giorni precedenti e le 48 ore successive.

3. I cartelli esposti su cavalletti relativi a messaggi pubblicitari riferiti alla attività della sede di esercizio sono autorizzati esclusivamente nelle aree private dell'esercizio stesso, tenendo comunque conto degli appositi ancoraggi per la sicurezza.

4. Per le attività dei teatri e musei, per le attività culturali e sportive in generale, e per le mostre che si svolgono all'interno degli edifici comunali è consentita la installazione di strutture tipo "sandwich" bifacciali e vetrinette o simili posate direttamente al suolo.

Articolo 33 – Forme pubblicitarie nelle zone di interesse storico e ambientale

1. Le norme che seguono disciplinano la collocazione delle forme pubblicitarie all'interno della zona centro storico del capoluogo e delle zone vincolate ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, qualora non siano diversamente disciplinate da specifiche normative di PUC o di R.U.E.C..

2. In detta zona la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari è ammessa nei limiti e alle condizioni stabiliti dall'Amministrazione Comunale, anche in sede di autorizzazione alla relativa installazione, nonché secondo quanto riportato nell'allegato B recante " tipologia degli impianti ammessi nelle zone del territorio comunale".

3. E' ammessa l'installazione di pannelli didattici, finalizzati all'illustrazione dei monumenti e dell'ambiente urbano, nei quali siano contenuti il «logo» e le «comunicazioni» degli eventuali sponsor che partecipano all'iniziativa.

4. E' ammessa la collocazione, quali mezzi pubblicitari pittorici di tipo "artistico", di teli pubblicitari a copertura di ponteggi di cantiere nei termini indicati all'articolo 29, di colore prevalentemente chiaro con riportata, per gli edifici di interesse storico-architettonico, la restituzione fotografica/pittorica della facciata dell'immobile. E' consentito l'inserimento di messaggi pubblicitari per una superficie massima pari al 30% della superficie del telo, in armonia con la struttura sottostante.

5. All'interno della zona del centro storico e nelle zone vincolate ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, l'installazione di preinsegne su palina è ammessa, previa autorizzazione comunale, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Piano e previo, ove richiesto, il rilascio del nulla-osta dell'Ente preposto alla tutela dei vincoli.

6. La pubblicità di ordine temporaneo potrà essere collocata sugli appositi spazi individuati dal Comune e dovrà essere obbligatoriamente rimossa appena scaduto il periodo autorizzato. In caso di inadempienza provvederà l'Amministrazione comunale attivando la procedura prevista dall'articolo 23, comma 13-bis del D.Lgs. 285/92.

Articolo 34 – Mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e aree di parcheggio

1. La definizione di mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio deve essere rinvenuta nelle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.P.R. n. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. E' vietata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari in corrispondenza di accessi ad aree di parcheggio.

Articolo 35 – Pubblicità sui veicoli

1. La pubblicità sui veicoli deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 57 del D.P.R. n. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La pubblicità effettuata con automezzi attrezzati, strutture mobili o autoveicoli di cui agli articoli 53 comma 1 lettera g), 54, comma 1 lettera g) e 56, comma 2 lettera d) del D.Lgs. 285/92 e articolo 200 comma 2 lettera e), 203, comma 2 lettera q) e 204, comma 2 lettera q) del D.P.R. n. 495/92, che recano spazi e superfici contenenti comunicazioni pubblicitarie, è consentita solo se svolta in forma itinerante su aree pubbliche e di uso pubblico. La sosta di tali veicoli dovrà essere effettuata nel pieno rispetto dell'articolo 23 del D.Lgs. 285/92 e comunque per un periodo non superiore alle 3 (tre) ore.

3. La pubblicità sui veicoli effettuata per conto terzi deve essere previamente autorizzata secondo le previsioni del presente Piano dimostrando di essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) il richiedente l'autorizzazione deve essere iscritto presso la Camera di Commercio come agenzia di pubblicità in conto terzi e noleggiatore di auto senza conducente;
b) il veicolo sul quale viene effettuata la pubblicità deve essere immatricolato con destinazione a noleggio senza conducente.

Articolo 36 – Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 59 del D.P.R. n. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni nonché di eventuali specifiche ordinanze comunali.

2. E' vietata la pubblicità fonica all'interno del centro abitato, salvo specifiche deroghe che potranno essere autorizzate dal Sindaco a seguito di motivata richiesta da presentarsi all'Ufficio competente per il rilascio delle autorizzazioni almeno 15 giorni prima dell'inizio della pubblicità.

3. La pubblicità sonora di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 495/92 è comunque vietata nel raggio di mt 300 dagli ospedali, case di riposo, edifici scolastici, locali adibiti a musei e biblioteche pubbliche.

Articolo 37 – Pubblicità sui chioschi e sulle edicole

1. Sono ammessi sui chioschi e sulle edicole impianti pubblicitari bidimensionali relativi a prodotti inerenti l'attività di vendita. La struttura di supporto deve essere in armonia con i colori e i materiali del manufatto ed adeguatamente dimensionata e ancorata secondo la normativa vigente. L'impianto deve essere ubicato solo lungo il perimetro della copertura e nel rispetto delle previsioni del vigente Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale.

Articolo 38 – Forme pubblicitarie libere

1. Sono consentite, previa denuncia e senza necessità di apposito provvedimento, fermi restando gli obblighi tributari, se dovuti, le seguenti forme pubblicitarie:
a) esposizione, nell'ambito dei cantieri edili, dei cartelli pubblicitari relativi alle ditte che effettuano i lavori e/o ai fornitori dei materiali da utilizzare nello stesso cantiere. Detti cartelli potranno essere esclusivamente opachi, monofacciali, di superficie massima di mq. 2 per ciascun cartello e dovranno essere collocati nelle strutture stesse del cantiere edile. La durata della installazione non potrà superare i termini di scadenza del titolo edilizio abilitativo;
b) pubblicità temporanea, visiva, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, degli esercizi commerciali e artigianali, degli stadi e degli impianti sportivi, qualora la stessa non sia indirizzata direttamente a coloro che circolano sulla strada anche nei casi di avvenuto pagamento dell'imposta di pubblicità;
c) pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici Territoriali;

2. Qualsiasi forma pubblicitaria libera dovrà comunque essere sempre realizzata nel rispetto delle vigenti norme previste dal Codice della strada e relativo Regolamento, dal Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale nonché delle altre disposizioni relative alla materia.

CAPO V - DISCIPLINA DEL CANONE PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Articolo 39 – Disposizioni di carattere generale - Rinvio

1. Le disposizioni del presente Piano sono applicabili, in quanto compatibili, ai fini della disciplina del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 come introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 25/07/2011 limitatamente ai cartelli pubblicitari.

2. I mezzi pubblicitari soggetti all'applicazione del canone devono essere conformi alla tipologia e dimensioni previste dall'Amministrazione Comunale con il presente Piano.

3. Per gli impianti pubblicitari soggetti al pagamento del canone si applica la previsione di cui all'art. 53, comma 6 del presente Piano.

4. Per tutto quanto non previsto dal presente Piano, si rinvia alle previsioni del Regolamento per l'applicazione dell'imposta di pubblicità, del canone e dei diritti delle pubbliche affissioni.

CAPO VI - CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI

Articolo 40 - Impianti fissi per le affissioni

1. Si definisce impianto per affissioni il supporto atto ad ospitare le affissioni di natura istituzionale e sociale e le affissioni di natura commerciale. Sono destinati all'affissione di manifesti, avvisi, fotografie, di qualunque materiale costituiti, il cui formato si sviluppa in genere su multipli di cm. 70 x 100, suddivisi in:

a) Impianti per le pubbliche affissioni;
b) Impianti per le affissioni dirette.

2. Le pubbliche affissioni costituiscono un servizio obbligatorio del Comune di Salerno inteso a garantire le affissioni di manifesti di qualunque materiale contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica oppure di messaggi di natura commerciale.

3. Le affissioni dirette, di carattere esclusivamente commerciale, sono effettuate su apposite strutture, sia private che pubbliche, posizionate su spazi pubblici da attribuire ai privati anche tramite apposita convenzione.

4. E' ammessa la possibilità di concedere spazi per affissioni dirette non aventi contenuto commerciale ad Enti ed associazioni senza finalità di lucro, da collocare su beni privati disponibili.

Articolo 41 – Tipologie

1. L'impianto per le Pubbliche Affissioni è costituito da un supporto e dall'elemento sovrapposto recante il messaggio da pubblicizzare, non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

2. Il supporto è, generalmente, un cartello in metallo zincato o in alluminio con eventuali elementi di arredo urbano per completamento ed ha una struttura portante continua in profilati di metallo.

3. Sono ammesse le seguenti tipologie ed i corrispondenti formati:

a) VETRINA - Elemento costituito da un supporto rigido e da uno sportello in vetro destinato all'affissione di un solo manifesto .di cm.70x100 (1 foglio) di natura istituzionale, sociale e comunque non a rilevanza economica;
b) STENDARDO PORTA MANIFESTI, supporto mono o bifacciale su pali: in metallo zincato o alluminio con eventuali elementi di arredo urbano per completamento, la cui destinazione può essere istituzionale, funeraria e commerciale; sono ammessi i formati: 100x140, 140x200, 300x200, 600x300;
c) TABELLA A MURO, supporto murale su pali o ancorato a parete: in lamiera zincata con bordi in profilato metallico (ferro o alluminio) e da collocare solo su muri ciechi; la destinazione può essere istituzionale, funeraria e commerciale; sono ammessi i formati: 70x100, 100x140, 140x200, 200x140;
d) POSTER, supporto murale per posters: da collocare solo su muri ciechi, in fondo metallico, sostenuto da piastrini a doppio T o ancorato a muro e racchiuso in una cornice in legno, metallo o vetroresina, alta 20 cm e di colore verde; sono ammessi i formati 400x300 e 600x300;
e) TRESPOLO, supporto a pianta triangolare: in metallo zincato o alluminio, su pali, con la possibilità di completamento per mezzo di panchine; la destinazione può essere esclusivamente commerciale ed è ammesso il formato di dimensioni massime di 140x200 n. 3 facce;
f) TOTEM, impianto polifacciale collocato a terra su supporto proprio delle dimensioni minime per ogni facciata di cm 70 x 100.

Articolo 42 - Finalità d'uso

1. Gli impianti affissionali si suddividono in funzione della loro finalità d'uso nelle seguenti categorie:

a) Istituzionali, quelli cioè:
   - preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi od iniziative riguardanti le attività istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
   - riguardanti le autorità militari e relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata alle armi;
   - dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
   - delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
   - relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
   - la cui affissione sia obbligatoria per legge;
   - concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

b) Sociali e non economici, quelli destinati alle comunicazioni di Enti, Associazioni, etc. non aventi fini di lucro e comunque rientranti nelle casistiche di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 507/93.

c) Commerciali, quelli riferiti a messaggi aventi carattere pubblicitario a fine di lucro.

d) Funebri, quelli riservati esclusivamente alle comunicazioni di carattere funerario, normalmente costituiti da manifesti di formato ridotto.

2. Gli impianti per finalità istituzionale saranno distribuiti in ogni centro abitato in rapporto alla popolazione ivi gravante e saranno collocati in prossimità di edifici pubblici, centri di quartiere, centri commerciali, luoghi di aggregazione, scuole e chiese. Sono autorizzabili le affissioni su supporti mono o polifacciali su pali, del formato 100x140, 140x200, 200x140 nonché su supporti murali, in lamiera zincata, su pali o ancorati a parete, del formato 70x100, 100x140, 140x200, 200x140.

3. Gli impianti funerari saranno distribuiti in ogni centro abitato in rapporto alla popolazione ivi gravante e saranno ubicati in prossimità di chiese, uffici pubblici, centri di quartiere e luoghi di aggregazione. Essi saranno caratterizzati dalla scritta AVVISI FUNEBRI nella parte superiore; sono autorizzabili le affissioni su supporti mono o bifacciali su pali, del formato 100x140.

4. Ciascun impianto non può essere utilizzato per affissione diversa da quella per la quale è stato predisposto.

Articolo 43 – Posizionamento

1. Il posizionamento degli impianti deve avvenire nel rispetto delle norme del codice della strada e del presente piano ed è comunque consentito secondo i seguenti criteri di carattere generale:

a) che gli stessi siano posizionati nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale;

b) che non siano di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento;

c) che non fronteggino vetrine, finestre e portoni di accesso ai fabbricati.

2. Lungo le strade statali, regionali o provinciali correnti all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, la collocazione di nuovi impianti affissionali dovrà avvenire previa autorizzazione o nulla osta tecnico da parte dell'ente proprietario della strada; per le strade vicinali i poteri dell'ente proprietario sono esercitati dal Comune.

3. Nei luoghi sottoposti a vincolo panoramico, a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, a vincolo storico, artistico o archeologico, o in prossimità di edifici e luoghi di

interesse storico artistico o archeologico, non è consentita l'installazione di nuovi impianti affissionistici in mancanza del nulla osta da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.

4. E' vietata ogni forma di affissione diretta di manifesti da parte di terzi su muri e su altri supporti, di manifesti visibili dalla strada e dalle aree pubbliche o di uso pubblico diversi da quelli previsti nel presente Piano.

5. L'occupazione dei marciapiedi per l'installazione di impianti per le affissioni è consentita in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti o, in mancanza, purché l'asse del palo sia posto ad almeno 50 cm dal ciglio del marciapiede; il cordolo di coronamento dovrà restare inalterato e non dovrà essere interessato dall'installazione del paletto. In assenza di marciapiede il posizionamento degli impianti affissionistici è autorizzato nel rispetto della distanza di m. 2 dalla carreggiata e comunque in aderenza ai fabbricati e/o recinzioni.

Articolo 44 - Norme particolari

1. Nei casi di tabelle di pubbliche affissioni non vengono prese in considerazione le distanze tra gli altri impianti pubblicitari, se posizionati parallelamente all'asse della carreggiata

2. Nei casi di stendardi affissionali disposti parallelamente alla carreggiata e/o posizionati fra gli alberi, non vengono rispettate le distanze dai segnali stradali fissate per i cartelli, se posizionati parallelamente all'asse della carreggiata.

3. Tutti gli impianti destinati alle affissioni, sia istituzionali che commerciali, dovranno essere dotati alla sommità di un coronamento, in differenti colori, idoneo a segnalare ed identificare le diverse tipologie degli impianti stessi.

4. Ogni impianto, indipendentemente dalla tipologia, dovrà essere dotato di una targhetta mono o bifacciale, indicante il concessionario, o il proprietario del mezzo pubblicitario, il numero identificativo dell'impianto stesso utile in caso di informatizzazione del sistema. La collocazione di ogni impianto dovrà avvenire in modo tale che la cornice inferiore sia posta ad una distanza minima da terra di cm 60 e non superiore a cm 100.

CAPO VII - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 45 – Supporti provvisori

1. In aggiunta alle superfici previste per gli Impianti Pubblici, sono in uso esclusivo al Comune di Salerno che, in deroga al regolamento e motivatamente, si riserva di utilizzarli temporaneamente per le affissioni in aggiunta alla quantità della superficie affissionale obbligatoria: gli assiti, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, le armature, i ponteggi, i recinti di cantiere, gli steccati, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili.

2. L'uso esclusivo degli spazi di cui al comma precedente non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

Articolo 46 – Segnali stradali che forniscono indicazioni di servizi utili

1. I segnali che forniscono indicazioni di servizi utili devono essere conformi a quanto prescritto dall'articolo 136 del D.P.R. n. 495/92.

2. I segnali di cui al comma 1 devono essere collocati in prossimità del servizio segnalato, salvo che il cartello sia integrato da una freccia indicante la direzione da seguire. Possono essere abbinati ad un pannello integrativo mod. II.1 D.P.R. 495/92, indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato.

3. L'eventuale denominazione può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo.

4. Detti segnali possono essere ammessi solo per situazioni particolari soggette ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada, il quale valuterà l'effettiva necessità di indicare i servizi segnalati in funzione dell'utilità per la generalità degli utenti della strada interessata.

5. E' vietato l'abbinamento, ai predetti segnali stradali, di qualsiasi forma pubblicitaria ad eccezione della denominazione, del numero telefonico e del logotipo del fornitore del servizio segnalato. L'eventuale inserimento o l'abbinamento di qualsiasi messaggio o scritta pubblicitaria nel segnale comporterà la classificazione del medesimo come "mezzo pubblicitario", ai sensi dell'articolo 23 del Codice della Strada, pertanto, per la loro installazione dovranno essere rispettate le specifiche norme indicate.

CAPO VIII - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Articolo 47 - Competenza al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del Codice della Strada

1. Per impianti posti fuori del centro abitato, nelle strade statali, regionali, provinciali o comunali l'istanza di autorizzazione deve essere presentata all'Ente proprietario della strada, fermo restando il nulla-osta, autorizzazione o concessione prevista, del Comune.

2. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti all'interno di centri abitati, il rilascio dell'autorizzazione è di competenza del Comune.

3. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad Ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo.

4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione è autorizzata previo nulla osta dell'Ente proprietario della strada

5. Non sono soggette alla preventiva autorizzazione:

a) le vetrofanie se attinenti all'attività dell'esercizio in cui sono esposte poste all'interno di locali pubblici o privati visibili dall'esterno poste sulle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali;
b) le targhe di esercizio a carattere sanitario di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, nel rispetto di quanto stabilito dal D.M. n. 657/94;
c) i cartelli "vendesi/affittasi" riguardanti la locazione o compravendita di immobili, di dimensioni massime di cm 30x20, riferiti ad un solo avviso per unità immobiliare, da posizionare sulla facciata dell'immobile direttamente interessato, ovvero della recinzione o del cancello qualora l'immobile sia posizionato all'interno di un'area privata delimitata da tali elementi e, pertanto, non percepibile dalla pubblica via;
d) la pubblicità effettuata con monitor e simili collocati all'interno delle vetrine degli esercizi commerciali anche nel caso in cui il messaggio sia percepibile dall'esterno;
e) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi;
f) gli avvisi al pubblico e locandine esposti sulle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali;
g) la pubblicità comunque effettuata all'interno dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
h) la pubblicità effettuata all'interno degli stadi o degli impianti sportivi a condizione che il messaggio pubblicitario sia visibile esclusivamente all'interno degli impianti;
i) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
j) la pubblicità effettuata sui veicoli, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35;
k) la pubblicità effettuata con pannelli da persone circolanti.

Articolo 48 - Modalità di presentazione della domanda

1. L'installazione di mezzi pubblicitari (cartelli), soggetta al pagamento del canone, può essere autorizzata dall'amministrazione comunale sia a richiesta diretta (tramite presentazione di domanda allo sportello) sia tramite procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto delle previsioni normative e regolamentari vigenti in materia nonché, in caso di gara, di apposito capitolato speciale, secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 54.

2. Nel caso di richieste dirette, potranno essere rilasciate autorizzazioni ad installare mezzi pubblicitari (cartelli) allo stesso soggetto per una superficie complessiva non superiore a 250 mq, e, comunque, nei limiti della superficie complessiva disponibile al momento della richiesta.

3. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune per l'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, deve presentare domanda, anche su apposito modello predisposto dal Comune, con i dati anagrafici della Ditta richiedente e corredata della seguente documentazione, in cinque copie cartacee ed una copia in formato digitale, e comunque secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni comunali:

a) rappresentazione grafica dell'installazione, composta da:
   - stralcio aerofotogrammetrico con evidenziazione del sito;
   - stralcio dalla planimetria di zonizzazione allegato A;
   - pianta in scala non inferiore a 1:200 riportante tutte le dimensioni dell'impianto e le distanze da fabbricati, strade, marciapiedi, pali e ogni altro ostacolo fisso presente nelle adiacenze del sito;
   - prospetto in scala non inferiore a 1:200 riportante le altezze dell'impianto ed il particolare grafico del messaggio pubblicitario;

b) relazione tecnica descrittiva dell'impianto, riportante: dimensioni, tipologia, colori, materiali e ogni altro elemento utile atto a identificarlo compiutamente, incluso il calcolo della superficie;

c) documentazione fotografica che illustri lo stato dei luoghi e del contesto urbano adiacente ed eventuale fotocomposizione per la valutazione dell'impatto ambientale, obbligatoria nelle zone vincolate ai sensi del D.Lgs. n. 42/04 con vincolo paesaggistico;

d) autodichiarazione redatta ai sensi di legge, con la quale si attesta che l'opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia ed in particolare che il manufatto è stato calcolato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità, che il manufatto inoltre è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici;

e) perizia illuminotecnica per gli impianti luminosi o che prevedono l'applicazione di dispositivi di illuminazione. Per tali tipologie di impianti è richiesta, a lavori eseguiti, la dichiarazione di conformità di cui al D.M. 37 del 22.01.2008 sulla sicurezza degli impianti, rilasciata dalla ditta installatrice dell'insegna;

f) autodichiarazione redatta ai sensi di legge, dalla quale emerga che l'attività oggetto di richiesta è regolarmente autorizzata, ovvero il titolare è iscritto agli albi professionali istituiti e che la destinazione d'uso dei locali è legittima;

g) nulla osta dell'ente proprietario della strada se la stessa non è comunale ed è fuori del centro abitato; dell'Amministratore degli immobili nel caso siano interessati fabbricati non di proprietà del richiedente; dichiarazione liberatoria degli eventuali terzi interessati, siano essi soggetti pubblici o privati;

h) copia delle autorizzazioni di eventuali altre Amministrazioni interessate all'intervento, ivi compreso il parere della Soprintendenza competente, qualora richiesto;

i) nel caso di installazione di mezzi pubblicitari a carattere sanitario, copia dell'autorizzazione sul messaggio pubblicitario ai sensi della legge n. 175/92.

4. Per gli impianti ricadenti in zone soggette a vincoli, oltre la documentazione di cui sopra, dovrà essere presentata quella necessaria per il rilascio del nulla-osta ambientale.

5. In caso di impianti da installare su suolo pubblico, dovrà essere richiesta specifica autorizzazione all'ufficio competente, anche ai fini delle operazioni di scavo e di eventuali allacciamenti.

6. Per l'installazione di cartelli pubblicitari, striscioni, locandine, stendardi, bandiere, segni orizzontali reclamistici con caratteri di temporaneità fino a 30 giorni, la documentazione può essere limitata alla presentazione degli elaborati di cui ai punti b), c), g), h) del comma 3, mentre per quelli superiori a 30 giorni dovrà essere presentata anche la documentazione di cui al punto a), salvo diverse indicazioni da parte del competente ufficio.

7. Ogni domanda di autorizzazione deve essere riferita ad un solo impianto pubblicitario, tranne nei casi di una pluralità di insegne di esercizio da installare presso la stessa sede, nel qual caso l'autorizzazione può essere richiesta con la presentazione di un'unica domanda cumulativa.

8. La durata delle autorizzazioni a carattere temporaneo non può superare i 12 mesi ad esclusione dei cartelli riguardanti locazione o compravendita di immobili che potranno avere una durata massima, anche se frazionata in più periodi, di 24 mesi.

Articolo 49 - Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione deve essere richiesta dall'interessato al competente Ufficio del Settore Tributi del Comune di Salerno ed entro 60 giorni dalla data di presentazione il Responsabile definisce il procedimento amministrativo, concedendo o negando l'autorizzazione con provvedimento espresso. Il termine rimane sospeso quando si richiedono i pareri ad Enti esterni o integrazione della documentazione al richiedente. L'integrazione della domanda dovrà essere prodotta entro 30 giorni. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata si intende respinta, con comunicazione all'interessato.

2. Il mancato rispetto del suddetto termine di 60 giorni non comporta l'applicazione del principio del silenzio-assenso sulla richiesta di autorizzazione.

3. L'autorizzazione rilasciata comprende quella prevista da eventuali Regolamenti, compreso il Regolamento Edilizio, fermo restando il rispetto della normativa edilizia ed urbanistica.

4. Per i mezzi pubblicitari soggetti al pagamento del canone (cartelli), al rilascio dell'autorizzazione provvederà il Dirigente del Settore Tributi nel rispetto delle previsioni del presente articolo e previa acquisizione di pareri, resi anche in seduta simultanea, da parte dei competenti uffici afferenti ai Settori: Tributi, Urbanistica, Impianti e Manutenzioni Infrastrutture, Polizia Municipale.

5. Qualora l'installazione del mezzo pubblicitario comporti l'occupazione di spazi o aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, l'autorizzazione comprende, altresì, la concessione all'occupazione dello spazio, area pubblica o area privata gravata da servitù di pubblico passaggio, fermo restando il rispetto della normativa, anche in relazione al pagamento dei relativi tributi, in materia di occupazione di suolo pubblico.

6. L'autorizzazione costituisce soltanto una presunzione di conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti e non esonera il titolare dall'obbligo di rispettare dette leggi e regolamenti ed ogni eventuale diritto di terzi, né lo esime dall'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altre autorità o enti.

7. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, intenda variare il messaggio pubblicitario, fermo restando la durata dell'autorizzazione, dovrà produrre nuova domanda, come prescritto al comma 1, allegando il bozzetto del nuovo messaggio e le eventuali autorizzazioni previste per la natura del nuovo messaggio che si intende diffondere. Per variazione del messaggio si intende la mera sostituzione del medesimo, senza alcuna variazione della struttura di supporto (cartello o altro) e di sostegno (palo o altro).

8. Nel caso previsto dal precedente comma, l'amministrazione provvede sull'istanza di variazione entro 15 giorni dal suo ricevimento, decorsi i quali si intende assentita ove non comporti modifiche formali e sostanziali all'autorizzazione precedentemente rilasciata. In caso contrario, la stessa deve intendersi decaduta di diritto con obbligo del titolare di provvedere all'immediata rimozione del mezzo pubblicitario a propria cura e spese e con gli effetti previsti dalle disposizioni del presente Piano.

Articolo 50 – Voltura dell'autorizzazione

1. In caso di cessione o affitto d'azienda, fusione, scissione, trasformazione di società, il nuovo titolare deve presentare domanda di voltura dell'autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

2. La domanda deve contenere la dichiarazione, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00, che il mezzo pubblicitario esistente è conforme a quello autorizzato.

Articolo 51 - Validità e rinnovo dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di 3 anni ed è sempre rilasciata salvo i diritti dei terzi; è fatta salva la possibilità di stabilire una diversa durata nel caso di concessione mediante gara ad evidenza pubblica.

2. La stessa è rinnovabile a condizione che la richiesta, da prodursi almeno 90 giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto autorizzato e sia relativa al medesimo mezzo pubblicitario; la domanda di rinnovo deve essere corredata dalla sola autodichiarazione, ai sensi dell''art. 47 del D.P.R. 445/00, del titolare dell'attività che attesti la persistenza degli elementi di cui all'art. 53 del D.P.R. 495/92 e l'assenza di modifiche alla situazione in essere.

3. Il rinnovo non opera automaticamente ma è soggetto ad una nuova valutazione dell'amministrazione comunale che potrà concederlo con provvedimento da comunicare al richiedente entro 60 giorni dalla richiesta.

4. Il mancato rispetto delle condizioni di cui al precedente comma e qualsiasi modifica s'intenda proporre comportano la richiesta di una nuova autorizzazione.

Articolo 52 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

a) rispettare, nella effettuazione della pubblicità, le norme di sicurezza prescritte dai Regolamenti Comunali e dal Codice della Strada installando gli impianti a perfetta regola d'arte;
b) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
c) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
d) adempiere, nei tempi richiesti, a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
e) procedere alla rimozione in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale;
f) conservare presso la sede dell'attività in cui sono installati i mezzi pubblicitari l'originale dell'autorizzazione rilasciata ed esibirla a richiesta del personale incaricato della vigilanza;
g) consegnare al nuovo titolare, nel caso di cessione dell'attività, copia dei provvedimenti autorizzativi.

2. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

3. Il titolare dell'autorizzazione del mezzo pubblicitario è obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa o titolo, possa avanzarsi nei confronti dello stesso Comune nè in relazione, sia diretta che indiretta, all'autorizzazione, al messaggio pubblicitario, agli impianti pubblicitari, restando altresì esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune.

Articolo 53 - Decadenza e revoca dell'autorizzazione

1. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:

a) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata, ove si tratti di attività aventi rilevanza esclusivamente locale;
b) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività;

c) la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso si riferisce;
d) la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
e) la mancata realizzazione dell'opera entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione;
f) il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dal termine previsto per il rilascio della stessa;
g) il mancato rispetto dell'ordine del Comune di provvedere alla manutenzione del mezzo pubblicitario;
h) la disattivazione del messaggio o la copertura del mezzo per 90 giorni;
i) il decorso del termine di validità dell'autorizzazione in mancanza di provvedimento di rinnovo;
j) la previsione di cui all'art. 49, comma 8;
k) il mancato pagamento del canone per gli impianti pubblicitari ad esso assoggettati.

2. Costituiscono causa di revoca dell'autorizzazione, quando l'esecuzione degli interventi seguenti è incompatibile con il mantenimento del mezzo pubblicitario autorizzato:
a) la realizzazione di opere o impianti di interesse pubblico;
b) la posa di impianti di segnaletica stradale;
c) l'installazione di impianti fissi per le affissioni.

3. L'autorizzazione è sempre revocabile per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dei valori storico-architettonici dell'ambiente urbano e di quelli paesaggistici del territorio comunale, nonché per ragioni di ordine e sicurezza pubblica.

4. L'Amministrazione, accertato il verificarsi della causa di decadenza o di revoca, previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi di legge, invita il titolare dell'autorizzazione a rimuovere la stessa, ove ciò sia possibile, assegnando un termine non superiore a 30 giorni, decorso il quale la decadenza diventa efficace.

5. Il titolare dell'autorizzazione, oltre alla rimozione del mezzo o dei mezzi pubblicitari, deve provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dello stato dei luoghi. Rimane esclusa ogni pretesa di rivalsa nei confronti del Comune.

6. Oltre ai casi previsti dalle predette disposizioni, per gli impianti soggetti al pagamento del canone di cui al D.Lgs. 446/97, il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione, o installati in difformità della stessa, o per i quali non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone, nonché alla immediata copertura della pubblicità con essi effettuata, mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale.

Articolo 54 - Impianti pubblicitari e/o di servizio soggetti a concessione

1. L'Amministrazione Comunale può affidare in concessione a società a totale partecipazione pubblica e/o a privati:
a) l'installazione, la gestione e la manutenzione, su beni di proprietà comunale, di impianti pubblicitari, anche con valenza di pubblica utilità, luminosi e non;
b) l'utilizzazione di impianti pubblicitari di proprietà comunale e lo sfruttamento ai fini pubblicitari di spazi come risultanti dal presente Piano quali:
   - transenne parapedonali
   - pensiline fermata bus
   - paline fermata bus
   - orologi con pannelli pubblicitari
   - pannelli pubblicitari, anche a messaggio variabile, luminosi e non
   - contenitori getta rifiuti

2. L'affidamento in concessione è disciplinato da apposita convenzione nella quale sono precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il

canone annuo dovuto al Comune, tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto contrattuale tra le parti quali: le spese, le modalità e tempi di installazione, la gestione e la manutenzione degli stessi, la responsabilità per eventuali danni, il rinnovo e la revoca della concessione, la cauzione e simili.

3. La durata della concessione è stabilita dall'amministrazione comunale al momento dell'approvazione del bando di gara.

9. L'Amministrazione Comunale può disporre la rimozione anticipata dei mezzi pubblicitari installati, in presenza di ragioni di pubblico interesse o qualora se ne dovesse ravvisare la necessità. La rimozione viene disposta con ordinanza motivata e dovrà essere effettuata entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione, a cura e spese del titolare del mezzo che dovrà rimuovere anche eventuali sostegni o supporti e provvedere al ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto. Qualora l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei modi e termini stabiliti, l'impianto pubblicitario sarà considerato abusivo, con conseguente applicazione di quanto disposto dal presente piano in ordine alla pubblicità abusiva.

10. Si considera revocata di diritto la concessione:

a) quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato nell'autorizzazione;
b) quando, dopo aver iniziato ad usare la concessione per un periodo di almeno sei mesi, vi abbia per qualsiasi motivo, desistito;
c) quando la concessione sia stata ceduta ad altri, con o senza lucro;
d) quando non siano regolarmente assolti i tributi dovuti;
e) quando sia comprovato pregiudizio al decoro dell'impianto.

11. Nel caso di affidamento in concessione di cui alla presente disposizione il Comune si riserva di stabilire prescrizioni, anche di natura tecnica, diverse da quelle previste nel Regolamento e nel presente Piano, salvo le disposizioni inderogabili per legge.

CAPO IX - VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 55 - Vigilanza

1. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. I soggetti proprietari dei mezzi pubblicitari sono obbligati a vigilare sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari installati, fermo restando il potere di vigilanza dell'Ente autorizzante.

2. Limitatamente al disposto dell'articolo 23, comma 3, del D.Lgs. 285/92, la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari del Ministero dell'ambiente e dei beni culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

Articolo 56 – Abusivismo

1. Sono considerate abusive le installazioni di impianti pubblicitari realizzate in assenza del prescritto titolo abilitativo, sia su suolo pubblico che privato.

2. Sono altresì considerate abusive:

a) le installazioni difformi da quelle autorizzate o che si protraggono oltre le date previste nelle concessioni o nelle autorizzazioni;
b) le installazioni effettuate in assenza del pagamento delle relative tasse di concessione e/o di canone.

Articolo 57 - Sanzioni amministrative

1. Chiunque installi mezzi pubblicitari, impianti di propaganda nonché impianti per affissioni senza la relativa autorizzazione oppure non ne osserva le prescrizioni impartite o effettui affissioni fuori degli spazi consentiti è assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie come previste dall'articolo 23 del Codice della Strada e quelle del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive integrazioni.

2. I comportamenti che costituiscono violazione delle norme del presente Piano, attuativo delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 507/93, sono puniti con la sanzione pecuniaria da un minimo di € 206,58 ad un massimo di € 1.548,58 così come disposto dall'articolo 24 del D.Lgs. 507/93.

3. Per gli impianti soggetti a canone ed installati senza preventiva autorizzazione, l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, in ogni caso, dovrà essere di importo non inferiore all'importo della relativa tariffa né superiore al doppio della stessa tariffa. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 23 del D.Lgs. n. 285/92, ovvero se non comminabili, di quelle stabilite dall'articolo 24, comma 2 del D.Lgs. n. 507/93.

4. La violazione dei divieti previsti dall'art. 11, commi 11 e 12 del presente Piano è punita, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, con l'irrogazione delle seguenti sanzioni pecuniarie:

a) alle aziende commissionarie si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, ridotta nei casi previsti dall'art. 16 della Legge n. 689/81, oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi;
b) al personale che diffonde volantini e/o affigge manifesti e/o opuscoli pubblicitari è applicata una sanzione di 50 euro, oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi.

5. In caso di installazione di mezzi pubblicitari e di impianti di propaganda abusivi ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del D. Lgs. n. 507/93, nel verbale di accertamento e contestazione viene disposta la rimozione degli stessi, entro il termine massimo di dieci giorni.

In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

6. Il Comune procede, altresì, alla rimozione d'ufficio, con spese a carico del trasgressore, in tutti i casi in cui il titolare dell'autorizzazione alla collocazione di segni orizzontali reclamistici, teloni, locandine e stendardi, non provveda alla rimozione degli stessi entro i termini di cui all'articolo 51, comma 10, del D.P.R. 495/92.

7. Nel caso in cui venga disposta la rimozione dei mezzi pubblicitari, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione o al responsabile della collocazione di ripristinare lo stato dei luoghi a proprie spese. In caso di mancato adempimento il Comune provvede a spese dell'inadempiente.

8. In caso di inottemperanza all'ordinanza prevista ai sensi dell'art. 28 del presente Piano, sarà irrogata la sanzione di € 500,00 per ogni infisso oltre che alla esecuzione in danno.

9. E' fatto salvo, in ogni caso, l'obbligo di corrispondere le sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge in materia di mezzi ed impianti pubblicitari.

Articolo 58 - Sanzioni accessorie

1. Per gli impianti abusivi o installati in modo difforme, in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione di cui al precedente articolo ed in attesa della rimozione anche in danno, l'Ufficio procede alla copertura della pubblicità.

2. L'Ufficio provvede alla rimozione immediata degli impianti abusivi per ragioni attinenti la sicurezza della circolazione stradale, l'ordine pubblico o la tutela dell'ambiente, addebitandone ai responsabili le spese sostenute.

3. Qualora il materiale rimosso non possa essere immediatamente consegnato al legittimo proprietario, viene sottoposto a sequestro e depositato in locali o aree idonee, con addebito di tutte le spese di custodia e magazzinaggio. Detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 30 giorni; scaduto tale termine si provvederà a disporre la confisca del bene secondo la disciplina prevista dalla Legge 689/81 e s.m.i..

CAPO X - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 59 – Deroghe

1. Deroghe al presente piano, anche relativamente alle distanze da rispettare, possono essere previste per interventi risultanti da progettazioni integrate e concertate in sedi interistituzionali o misti, pubblici e privati nonché in caso di affidamento in concessione ai sensi dell'art. 54 del presente Piano.

2. Non sono comunque derogabili le normative comunitarie e le disposizioni di legge, nazionali e regionali.

Articolo 60 - Norma transitoria

1. Le norme del presente piano si applicano a tutti i mezzi pubblicitari di nuova installazione; quelli attualmente esistenti in contrasto con tali norme dovranno essere adeguati o rimossi, a cura e spese del titolare, in concomitanza con interventi di sostituzione o modifica o di manutenzione straordinaria o voltura e comunque allo scadere dell'autorizzazione o della concessione.

Articolo 61 – Aggiornamento

1. Sopraggiunte modifiche normative, circolari aggiuntive e/o semplificazioni procedurali potranno essere recepiti nel presente Piano a seguito di presa d'atto degli stessi da parte della Giunta Comunale.

Articolo 62 - Entrata in vigore del piano

1. Il presente Piano entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione e sostituisce ogni altra previsione in materia che sia in contrasto o incompatibile con lo stesso.

2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale, legislativa e regolamentare. In caso di difformità con le norme del Regolamento della pubblicità, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e dei diritti sulle pubbliche affissioni, queste ultime prevalgono sulle previsioni del Piano.

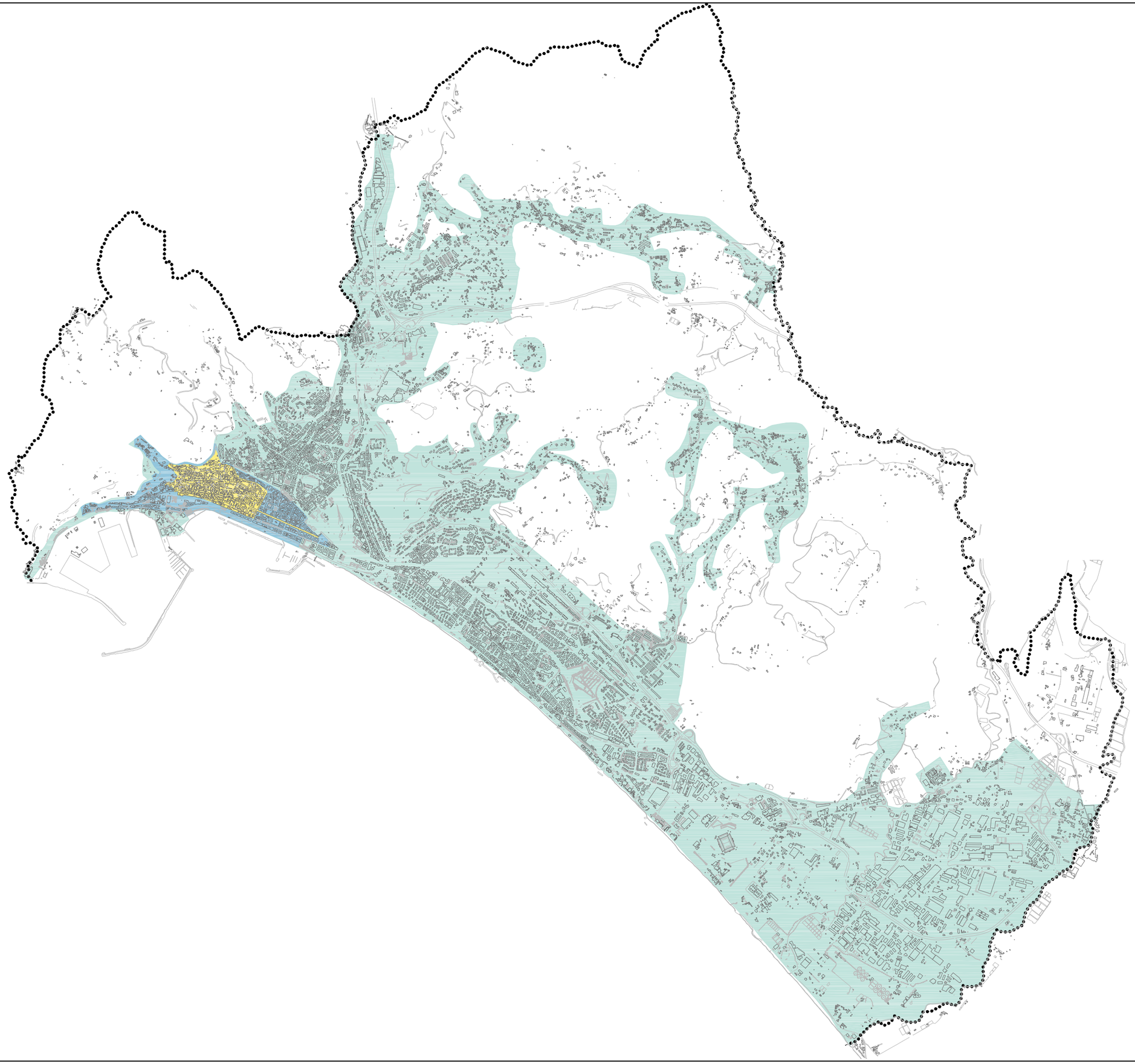

COMUNE DI SALERNO

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Norme di Attuazione

allegato A

ZONIZZAZIONE

ZONA 1
zona omogenea A - centro storico
(escluso il nucleo antico e C.so V. Emanuele)

SOTTOZONA 1a
nucleo antico e Corso V. Emanuele

ZONA 2
tessuto consolidato

ZONA 3
area esterna al centro abitato

scala 1:40.000

legenda

ZONA 1: zona omogenea A - centro storico (escluso il nucleo antico e C.so V. Emanuele)

SOTTOZONA 1a: nucleo antico e Corso V. Emanuele

ZONA 2: tessuto consolidato

ZONA 3: area esterna al centro abitato

impianto:

A: ammesso

NA: non ammesso

Tipologia impianti	Zone			
	1	1a	2	3
Insegna di esercizio				
insegna frontale	A	A	A	A
insegna a bandiera	NA	NA	A	A
insegna a giorno	NA	NA	A	A
insegna su palina	NA	NA	A	A
Cartello segnaletico				
Preinsegna	A	NA	A	A
Cartello				
Formato 1: fino a 6 mq	A[1]	NA	A[1]	A
Formato 2: da 6 mq a 18 mq	NA	NA	A[1]	NA
Impianto innovativo luminoso				
Tipologia A: bifacciale max 2,00 mq x faccia	A[1]	NA	A[1]	A
Tipologia B: bifacciale max 7,00 mq x faccia	NA	NA	A[1]	NA
Tipologia C: monofacciale max 18,00 mq	NA	NA	A[1]	NA
Mezzo pubblicitario pittorico				
Artistico	A	A	A	A
pubblicitario	NA	NA	A	NA
Impianto pubbliche affissioni				
Vetrina *0,70x1,00*	A	A	A	A
Stendardo porta manifesti				
Formato 1: fino a 6 mq (100x140, 140x200, 300x200[1])	A	A	A	A
Formato 2: da 6 mq a 18 mq	NA	NA	A[1]	NA
tabelle a muro				
Formato 1: fino a 6 mq	A	A	A	A
Poster (6,00x3,00)	A	NA	A	NA
Trespolo (140x200)	A	A	A	A
Totem (min 70x100)	A	A	A	A
Locandina, stendardo, bandiera				
locandina	A	A	A	A
stendardo	A	A	A	A
bandiera	A	A	A	A
Impianto pubblicitario di servizio su arredo urbano				
Transenne parapedonali	A	NA	A	NA
Pensilina fermata autobus	A	NA	A	A
Palina di fermata	A	A	A	A
Orologio	A	NA	A	NA
Contenitore raccolta differenziata	A	NA	A	NA

Nota 1 *la collocazione di tale impianto lungo la direttrice del lungomare, al fine della salvaguardia della visuale del mare, è possibile esclusivamente sul lato a monte, tranne nei tratti dove vi è presenza di edificato, o altra barriera visiva, a valle della stessa direttrice.*

COMUNE DI SALERNO

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Norme di Attuazione

allegato B

TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI AMMESSI NELLE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE